

LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE n. 76/2013

SEZIONE LAVORO

1) INCENTIVO GIOVANI 18-29 ANNI

Incentivo per i datori di lavoro che assumono tramite contratto a tempo indeterminato, lavoratori tra i 18 e 29 anni di età aventi uno dei seguenti requisiti:

- a) siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) siano privi di un diploma di scuola superiore o professionale;
- c) vivano soli con una o più persone a carico.

La misura premiale, **che non può essere richiesta oltre il 30 giugno 2015**, è pari a un terzo della retribuzione lorda mensile e non può essere comunque superiore ai 650 euro per una durata massima di 18 mesi.

Analogamente, lo stesso incentivo può essere riconosciuto nel caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato per un periodo massimo di 12 mesi. Tuttavia a tale trasformazione deve corrispondere comunque un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo dai requisiti prima esposti. In ogni caso le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

Diversamente, l'incentivo non spetta

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- laddove vi siano in atto sospensioni o riduzioni del lavoro.

Ai fini della effettiva operatività dell'incentivo bisogna attendere sia la emanazione della circolare INPS (entro il 28 agosto 2013) disciplinante le modalità attuative della predetta misura, sia l'approvazione della riprogrammazione delle risorse travasate nel Fondo Sociale per l'Occupazione. Dunque lo stesso incentivo è applicabile soltanto alle assunzioni intervenute a decorrere dalle date prima esposte.

Infine, mediante ricorso ai P.O.R., le Regioni possono prevedere l'ulteriore finanziamento della misura premiale. In tal caso, però, la misura si applica alle assunzioni intervenute **fino al 30 giugno 2014**.

2) INCENTIVO ASPI

Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASPI, è riconosciuto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. **Trattasi dell'unico incentivo effettivamente esigibile e applicabile in coincidenza con l'entrata in vigore del decreto in esame.**

La misura premiale non è applicabile per tutti quei lavoratori che siano stati licenziati – nei sei mesi precedenti – da parte di un'impresa che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo, indipendentemente dal fatto che le due imprese siano afferenti allo stesso o ad un diverso settore di attività.

3) COPERTURE FINANZIARIE

Gli stanziamenti per gli incentivi fiscali e normativi previsti dal Pacchetto Lavoro derivano da distrazioni di risorse provenienti dal **Fondo per l'esenzione IRAP dedicato ai mini-imprenditori e professionisti (istituito dalla Legge Finanziaria 2013)** e dall'aumento dell'aliquota relativa agli acconti IRES e IRPEF.

4) APPRENDISTATO

Al fine di una disciplina più uniforme e omogenea sul territorio nazionale, la Conferenza Permanente tra Stato Regioni e Province Autonome, **entro il 30 settembre 2013**, deve adottare misure volte a incentivare il contratto di apprendistato professionalizzante per le microimprese e le piccole e medie imprese.

Alla scadenza di detto termine, in caso di inerzia della Commissione (come è prevedibile, dato il ristretto spazio di tempo concesso), si adottano le seguenti importanti disposizioni:

- **piano formativo obbligatorio esclusivamente per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;**
- **il Libretto Formativo del Cittadino è sostituito da un documento "standardizzato", riportante i contenuti minimi relativamente all'acquisizione della registrazione della formazione;**
- **in caso di imprese multilocalizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l'impresa ha la propria sede legale (principio contenuto già nel T.U. dell'apprendistato).**

È ammessa la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato per la qualifica e diploma professionale in professionalizzante, lasciando invariata la durata prestabilita al momento dell'assunzione.

5) **CONTRATTO A TERMINE**

La contrattazione collettiva può “tipizzare” le ipotesi in cui è configurabile il contratto “acausale”. Quest’ultimo, infatti, può essere stipulato, non solo nel caso di primo rapporto di durata non superiore a 12 mesi, ma anche in tutte le altre ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Abrogato il divieto di proroga del contratto acausale. È ammessa, inoltre, anche per tale tipologia di contratto, la possibilità di prolungarne la durata per 30 giorni (se superiore ai 6 mesi) e 50 giorni (se superiore ai 6 mesi), oltre quella inizialmente fissata. Scompare inoltre l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego la predetta prosecuzione.

Ristabiliti nuovi tempi per lo *stop and go*: rispetto alla Riforma Fornero, in particolare, si passa da 60 a 10 giorni (durata non superiore ai 6 mesi) e dai 90 a 20 giorni per i contratti superiori ai 6 mesi. La contrattazione collettiva può prevedere degli intervalli di tempo diversi (**non è chiaro se le intese collettive possano prevedere intervalli di tempo inferiori ai 10 giorni**).

Viene a decadere l’obbligo del rispetto del limite massimo del 6% per i contratti acausali. Un eventuale “contingentamento” può essere stabilito soltanto dalla contrattazione collettiva, che però non può applicarsi:

- a) per avvio di nuove attività;
- b) per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità;
- c) per programmi e spettacoli radiofonici e televisivi;
- d) per i lavoratori over 55.

6) **INTERMITTENTE**

I lavoratori possono essere utilizzati per prestazioni di lavoro intermittente per non più di 400 giornate nell’arco di 3 anni solari. **Tale disposizione, tuttavia, si applica alle prestazioni lavorative successive all’entrata in vigore del decreto.**

7) **CONTRATTO A PROGETTO**

I contratti a progetto, ai fini della validità, non devono comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. **Dunque, alla luce del nuovo disposto, i requisiti della mera esecutività e ripetitività devono coesistere e non devono essere alternativi tra di essi. La forma scritta inoltre acquisisce valore *ad substantiam* e non più *ad probationem*.**

8) **LAVORO ACCESSORIO**

Viene abrogato il requisito della mera occasionalità. Dunque ora il lavoro accessorio è possibile fino ad un limite reddituale di 5.000 euro e 2.000 euro, a prescindere dalla valutazione della natura del rapporto.

9) PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE

La procedura di conciliazione non è più obbligatoria in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto (malattia). È così fugato definitivamente un dubbio interpretativo, risolto in parte dalla circolare ministeriale n. 3 del 16 gennaio 2013.

10) DIMISSIONI IN BIANCO

Il decreto estende l'applicazione delle sanzioni per le c.d. dimissioni in bianco anche alle lavoratrici e lavoratori impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e con contratti di associazioni in partecipazione.

11) FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI

Si stabilisce il differimento al **31 ottobre 2013** del termine entro cui le organizzazioni sindacali e imprenditoriali devono costituire i fondi di solidarietà bilaterali (**anche quello alternativo**), così come previsti dalla Riforma Fornero.

12) STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione si conserva anche in caso di svolgimento di un'attività lavorativa che non superi una determinata soglia reddituale. Tale limite non si applica agli LSU e ai lavoratori percettori di ammortizzatori sociali.

13) COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori.

14) ARTICOLO 8 E POTERE DEROGATORIO

Il decreto subordina l'efficacia derogatoria da parte di contratti stipulati ex art. 8 D.L. n. 138/2011 al loro deposito presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

15) APPALTO

Anche i lavoratori autonomi sono destinatari della tutela derivante dal principio del regime di responsabilità solidale negli appalti. Infatti il committente è ora obbligato in solido con

l'appaltatore per tutte le prestazioni assicurative, previdenziali e retributive dovuti anche ai lavoratori autonomi impiegati nell'appalto.

16) START-UP

Il decreto interviene sull'articolo 25 del D.L. n. 179/2012 in materia di start-up innovative, semplificandone le procedure e modificando i requisiti necessari alla definizione di start-up innovativa.

17) TIROCINI

Tirocini curriculari

I soggetti che vogliono ospitare studenti universitari in qualità di tirocinanti (tirocinio curriculare) sono obbligati a versare un cofinanziamento pari al 50% di quanto versato a titolo di rimborso spese da parte dell'università allo studente (che non può superare i 200 euro mensili). Tale misura è attivabile previa pubblicazione di un successivo decreto interministeriale (MIUR e MEF) da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto che indicherà i criteri da seguire per la realizzazione delle graduatorie di reddito e merito degli studenti.

Tirocini formativi e di orientamento

Imprese e studi professionali sono indicati come luoghi privilegiati per permettere agli studenti della IV classe degli scuole secondarie di secondo grado (e in particolar modo quelli iscritti agli istituti tecnici e professionali) la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare. La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento è di 7 mesi. **L'attivazione di tali misure è subordinata alla pubblicazione di un decreto interministeriale (MIUR e MEF) da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto, indicante i piani di intervento triennali da seguire.**

SEZIONE FISCO

1) IVA

Slitta di tre mesi l'incremento di 1 punto percentuale dell'Iva che dal 1° ottobre avrà aliquota ordinaria pari al 22%.

2) IRPEF, IRES, IRAP

Inoltre, sono aumentati gli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati **a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013**. Nello specifico:

- gli acconti Irpef e Irap per le persone fisiche e le società di persone arriveranno al 100% (invece del 99% attuale) ma solo nei casi di unica o di seconda rata di acconto.
- gli acconti Ires e Irap per le società di capitale arriveranno al 101% (invece del 100%). La disposizione produce effetti solo sulla seconda rata di acconto.

3) SRL SEMPLIFICATA

Con il decreto n. 76/2013 viene eliminata la società a responsabilità limitata a capitale ridotto e sono modificate le norme che regolano la società a responsabilità limitata semplificata che, **dall'entrata in vigore del decreto**, potrà essere costituita anche dalle persone fisiche di età superiore ai 35 anni. Inoltre, gli amministratori della società non dovranno più necessariamente essere scelti tra i soci, ma potranno essere anche soggetti esterni alla società.

4) AUTOIMPIEGO

E' incentivata la diffusione di forme di autoimpiego nelle regioni del Mezzogiorno con finanziamenti. A tal fine sono messi a disposizione a tal fine 80 milioni di euro - da ripartirsi con le misure volte ad incentivare l'autoimprenditorialità - così suddivisi:

- 26 milioni di euro per l'anno 2013,
- 26 milioni di euro per l'anno 2014
- 28 milioni di euro per l'anno 2015.